

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1958-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BONANSEA)

Comunicata alla Presidenza il 9 novembre 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica
col Ministro del tesoro
col Ministro della pubblica istruzione
col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
col Ministro per i beni culturali e ambientali
col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1995

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo culturale sottoposto a ratifica è basato sulle relazioni amichevoli esistenti tra i paesi interessati. Esso si inquadra in una vera e propria «campagna promozionale», portata avanti dal Ministero degli affari esteri nel 1990, diretta a sviluppare la conoscenza reciproca della cultura e dell'arte di vari paesi.

È previsto inizialmente un generico impegno ad incoraggiare e favorire lo scambio e le visite di docenti, esperti, ricercatori, artisti e la loro partecipazione ad incontri, seminari, conferenze organizzati nei loro paesi. Inoltre le parti dichiarano di voler facilitare lo scambio di libri, pubblicazioni, films, opere d'arte, e l'organizzazione di mostre d'arte, attività artistiche ed ogni altro tipo di iniziativa nel campo della letteratura, del cinema, della musica, dello sport e delle attività giovanili.

L'oggetto dell'accordo è necessariamente vasto e generico, traducendosi sostanzialmente in una dichiarazione di principi: è rimessa infatti alle istituzioni governative dei due paesi l'attuazione pratica degli accordi, mediante lo studio e l'esecuzione di iniziative rientranti nel quadro dell'intesa. È prevista la possibilità di istituire ed accordare borse di studio per cominciare o continuare gli studi in vari istituti di istruzione superiore: ciò per permettere ai giovani studenti del paese *partner* di venire in Italia a prose-

guire nelle nostre università la loro formazione.

È chiaro che ad avvalersi di queste possibilità saranno soprattutto i cittadini della Malaysia in quanto si tratta di un paese in via di sviluppo nel quale c'è ovviamente maggiore propensione all'utilizzo di simili agevolazioni. Sarà pertanto difficile - come viene riconosciuto nelle relazioni governative - che nostri connazionali potranno avvalersi di tali agevolazioni, a meno che non si tratti di studiosi specializzati nella conoscenza della cultura del paese interessato.

Riepilogati nella relazione tecnica si evidenziano i costi che deriveranno dall'accordo nell'arco del triennio 1995-1997. I costi vengono stimati sulla base delle spese di soggiorno e trasporto di docenti, ricercatori, esperti, delle spese per l'organizzazione di mostre ed iniziative culturali e per l'istituzione e l'erogazione di borse di studio. Sono inoltre previsti costi per il funzionamento dei Comitati congiunti che dovranno verificare ogni tre anni la validità dei programmi operativi dell'accordo.

La Commissione ha dato mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

BONANSEA, relatore

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGLIOZZI)

27 settembre 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: COPERCINI)

26 settembre 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia, firmato a Kuching (Malaysia) il 17 febbraio 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 242 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 ed in lire 256 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.